



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.B Sistema dei controlli e audit interno: procedure e atti conseguenti
Sede	Capo d'Orlando
Esperto/i	Gioacchino Alessandro - Giovanni Di Pietro
Contributo	Il controllo degli equilibri di bilancio

Formez **PA**





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



*Convenzione tra Regione Siciliana e Forze PA
POR FSE 2007-2013 - FSE 2007-2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI*

LABORATORIO: Sistema dei controlli e audit interno: procedure e atti conseguenti; linee guida per l'audit interno per la rispondenza del Bilancio ai requisiti richiesti dal controllore esterno; adempimenti e responsabilità dei Comuni.

Gli strumenti del sistema dei controlli interni e il bilancio alla luce del D.L n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012: **il controllo degli equilibri finanziari**; il controllo di regolarità amministrativo-contabile; i controlli nei confronti delle società partecipate.

L'evoluzione del concetto di equilibrio di bilancio: tutela statica e dinamica.

I rimedi alle situazioni di precarietà strutturale del bilancio. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il D.Lgs. n. 149/2011 e le ipotesi di dissesto finanziario degli enti locali (art. 6).

Relatori: dott. Gioacchino Alessandro
dott. Giovanni Di Pietro

IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI EE.LL. NEL D.LGS. 174/2012

Il legislatore ha inteso rafforzare i presidi di finanza pubblica intervenendo sia sui **controlli interni** sia su quelli **esterni**.

Il rafforzamento e' stato perseguito - prima ancora della riforma dell'ordinamento contabile e della riscrittura di nuove regole sostanziali (**armonizzazione** dei sistemi contabili) – attraverso:

- la previsione di nuove forme di controllo tra cui viene espressamente declinato quello sugli **equilibri finanziari**.
- la definizione di compiti e responsabilita' in capo agli organi preposti al **presidio degli equilibri**.
- il collegamento tra controlli interni ed esterni
- la previsione di nuovi **strumenti di riequilibrio (Piano pluriennale)**.

La logica di fondo e' stata quella di una **tutela anticipata** delle situazioni di precarieta' finanziaria e di una visione non piu' statica – formale bensì **dinamica** degli equilibri finanziari dell'ente per arginare gli squilibri strutturali e prevenire situazioni di dissesto.

IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

- Sono introdotte (recte: declinate) tre tipologie di controllo che, **apparentemente**, prima non erano espressamente considerate all'interno dell'art. 147 (sugli **equilibri di bilancio**, sugli organismi esterni, sulla qualità della spesa)
- Si rinnovano e si ampliano i controlli tradizionali (ad es. quello di regolarità contabile ed amministrativa)
- Si introducono controlli innovativi (ad es. sulla *spending review* ex art. 6 del d.l. 174/2012)
- Il controllo di valutazione dei dirigenti viene solo apparentemente espunto, essendo ricondotto alla sfera parallela del c.d. ciclo della performance (d.lgs. 150/2009) che si integra con il sistema delineato dal TUEL.

RAFFORZAMENTO DEL LEGAME CON I CONTROLLI ESTERNI

- Referto ex art. 148 TUEL per i Comuni sopra i 15.000 abitanti
- Possibilità di attivazione dei controlli ispettivi della Ragioneria dello Stato ex art. 14 della l. 196/2009 in caso di indici di squilibrio riferibili agli indicatori di cui all'art. 148, Il co., TUEL
- Controllo sull'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa
- Potenziamento del controllo finanziario ex art. 148 bis TUEL (poteri interdittivi ed inibitori, verifica delle misure correttive, ecc.)

AREA DEL RISK MANAGEMENT (CONTROLLI SULLA LEGALITA' E L'INTEGRITA')

- PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- OBBLIGHI DI TRASPARENZA

NUOVE FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI INTERNI

- Responsabili apicali e del servizio finanziario (parere contabile, segnalazioni obbligatorie, nuove competenze);
- Segretario Comunale
- Organo di revisione e OIV

IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI ESTERNI

Rafforzamento del controllo “finanziario” -già previsto dall’art. 1, comma 166 e 167 della L.266/2005- sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali. (ART. 148 bis TUEL)

Particolare attenzione agli enti in situazioni di elevata criticità: ferma restando quanto previsto dall’ art. 6, co.2 del d.lgs 149/2011 (c.d. “dissesto guidato”) –dichiarato non applicabile alle Regioni a statuto speciale- si introduce un nuovo strumento di risanamento (c.d.Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) per gli enti che versano in condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto (ART. 243-bis TUEL)

Nuova tipologia di controllo a cadenza [semestrale] ora annuale, per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, che riguarda il funzionamento dei controlli interni [e la regolarità amministrativa e contabile]. (art. 148 TUEL).

Relazione di inizio e di fine mandato (art. 1, co. 3, D.L. 174/2012: un nuovo controllo sulla trasparenza informativa?)

Verifica sull’attuazione della spending review (art. 6 D.L. 174/2012).

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO E LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

La riforma della governance economica europea

- Six Pact (nel 2011: 3 regolamenti sul patto di stabilità, 2 sulla sorveglianza di bilancio, 1 direttiva sui quadri di bilancio)
- Fiscal Compact (nel 2012)

La riforma costituzionale

- Legge costituzionale 1/2012
- Legge rinforzata 243/2012

Le riforme legislative

- Il D.L. 174/2012
- L'armonizzazione contabile (d.lgs. 119/2011 e d.lgs.126/2014)

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* dell'Unione economica e monetaria
(sottoscritto il 2 marzo 2012 tra 25 paesi)

c.d. Fiscal Compact

Art. 3: vincolo del pareggio di bilancio da recepirsi nel diritto nazionale tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente preferibilmente costituzionale che ne garantisca l'effettiva vincolatività nel tempo lungo tutto il processo nazionale di bilancio

Inoltre il F.C. impone l'attivazione automatica di un meccanismo di correzione per le deviazioni significative

ART. 81 COST. – PAREGGIO DI BILANCIO

1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

La mancata riproposizione del terzo comma dell'art. 81 Cost., eleva il rango legislativo della legge di bilancio da "formale" a "sostanziale", attraverso l'abolizione del divieto di introdurre, con essa, nuovi tributi e nuove spese

Le disposizioni di cui alla citata [L.Cost. n. 1/2012](#) si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 6](#) della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.». Vedi, anche, l'art. 5 dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'art. 165, Reg.Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 66, Reg.Camera 18 febbraio 1971.

ART. 97 COST.

- 1) **Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.**
- 2) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [\[Cost. 95\]](#), in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
- 3) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [\[Cost. 28\]](#).
- 4) Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [\[Cost. 51\]](#).

ART. 117

- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁾; [...]
- Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- [...]

ART. 119

- 1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.**
- 2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- 3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- 4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- 5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
- 6) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, **con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.** È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012: I RAPPORTI STATO - AUTONOMIE

- Lo Stato individua ed impone un «saldo di comparto»
- Il coordinamento della finanza pubblica assume natura «finalistica» che gli consente di intervenire sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali con norme fondamentali ma anche con interventi puntuali
- L'aver sancito in una disposizione costituzionale l'obbligo del concorso delle autonomie ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea rafforza, quindi, il margine prescrittivo riconosciuto allo Stato in relazione al potere di imporre agli enti gli oneri finanziari necessari ad adempiere agli stringenti vincoli comunitari (le prescrizioni potranno ritenersi lesive delle autonomie riconosciute agli enti territoriali solo in caso di scelte arbitrarie che violano i principi di proporzionalità, sussidiarietà, ragionevolezza, adeguatezza, solidarietà economica e sociale, coesione territoriale, unità giuridica ed economica della Repubblica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio).

LEGGE COST. 1/2012 E LEGGE N. 243/2012 : LE REGOLE PER GLI EE.LL.

Le due *golden rules* su equilibrio ed indebitamento

1. REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9 l. 243/2012)

Principio

Il principio dell'equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato nella regola del conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, ***in termini di competenza e di cassa***, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali (PAREGGIO FINANZIARIO);
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O ECONOMICO).

Correzione degli scostamenti

Se a consuntivo, si registra uno scostamento dall'obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. (cfr. ora l'art. 188 TUEL che consente di *“ripianare il disavanzo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio...”*)

Nell'ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento.

Sanzioni

Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli Enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità.

(L'art. 188, comma 1 quater, riprende l'art. 32 del d.lgs. 77/1995 già trasfuso nell'art. 191 TUEL, prevedendo il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti nel caso in cui i rendiconti espongano disavanzi non coperti e debiti fuori bilancio non finanziati)

LEGGE COST. 1/2012 E LEGGE N. 243/2012 : LE REGOLE PER GLI EE.LL.

2. REGOLA: Indebitamento (art. 10 l. 243/2012)

Alla *golden rule* dell'art. 119 si affianca l'obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento

Per gli enti territoriali **l'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, come detto, e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso**

In ogni caso, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite **intese concluse in ambito regionale** che garantiscano, per l'anno di riferimento, **l'equilibrio della gestione di cassa** finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

In caso di complessivo scostamento dall'equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

Sarà quindi possibile **solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti**, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio.

Conseguenze: Finanziamento dei servizi essenziali da parte dello Stato

Per tener conto dei riflessi del ciclo sul bilancio degli Enti territoriali, l'articolo 11 prevede che nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, tenendo conto della quota di entrate proprie delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano influenzata da ciclo economico (il nostro sistema fiscale è condizionato dalle imposte sui redditi e risente pertanto gli equilibri risentono negativamente dei cicli economici negativi). A tal fine è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stabilita nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

NOZIONE DI EQUILIBRIO DI BILANCIO NEL RINNOVATO QUADRO NORMATIVO

La nozione si estende oltre il tradizionale pareggio finanziario di competenza del bilancio di previsione autorizzatorio.

Principio contabile n. 15 allegato al D.Lgs. n. 118/2011:

- il pareggio finanziario riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
- Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti **comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.**
- Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

TUTELA RINFORZATA DELL' EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

D.L. n. 174/2012 (art. 3 rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

- art. 147 bis TUEL **controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva (parere) e successiva**
- art. 49 TUEL l' ambito di operatività del parere di regolarità contabile si estende oltre che alle proposte che comportano spesa o diminuzione di entrata anche nel caso in cui le stesse abbiano **“riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente”** (a tal riguardo già il principio contabile 2.65 invitava prevedeva che ciascun provvedimento che comporta nell' anno in corso e in quelli successivi impegni di spesa o altri aspetti finanziari doveva essere sottoposto al parere, con l' onere di tenere conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico – patrimoniali). Ad es. occorre tenere conto per gli investimenti non solo della sostenibilità degli oneri finanziari ma anche dei costi diretti o indiretti di gestione che ne derivano; per le operazioni che hanno riflessi patrimoniali (es. realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo) occorrerà valutare attentamente, ai fini degli equilibri complessivi, l' incremento patrimoniale derivante a fronte di minor introito .
- art. 148 bis TUEL impone di tenere conto degli **andamenti gestionali degli organismi partecipati** da aggregare a quelli dell' amministrazione in una logica di bilancio consolidato, attesa la loro rilevanza significativa sugli assets dell' ente pubblico che ne detiene la partecipazione.

TUTELA RINFORZATA DELL' EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Più in generale gli obiettivi posti dal novellato art. 119 – rispetto dell' equilibrio così come ivi declinato e dei vincoli economici derivanti dall' appartenenza dall' ordinamento dell' unione europea (tra tutti il Patto di stabilità) vengono assunti a parametro dei nuovi controlli sia con riferimento al singolo provvedimento che alla gestione complessiva.

Il controllo diventa pervasivo: alla fase preventiva sul singolo atto(parere e visto di regolarità) si accompagna un controllo concomitante e diffuso sull' intera gestione in cui è centrale la verifica e la salvaguardia degli equilibri complessivi della gestione (in questa logica si inserisce anche la verifica periodica delle gestioni esterne ex art. 147 quater comma 3 demandata al Consiglio).

IL CONTROLLO INTERNO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI NEL TUEL

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art.147 (Tipologia dei controlli interni)

1.

2. *Il sistema di controllo interno è diretto a:*

[...]

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivit  di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivit  di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art.147 – quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari)

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

**Art.153, comma 4, TUEL (Servizio economico finanziario)
come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. f) del d.l. 174/2012**

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicit  delle previsioni di entrata e di compatibilit  delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ((, **alla regolare tenuta della contabilit  economico-patrimoniale**))

e piu' in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari ((e)) complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art. 147 e 147 quinquies)

Oggetto

- Gestione di competenza (sia parte corrente che in conto capitale), gestione dei residui, gestione della cassa. Patto di stabilità interno.
- Valutazione degli effetti sul bilancio degli enti degli andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Soggetti coinvolti e profili organizzativi

- Sono coinvolti in modo diffuso ed attivo tutti i soggetti apicali (si supera la visione risalente di un esclusivo appannaggio del ragioniere).
- Il ruolo principale (direzione e coordinamento del controllo) spetta al Responsabile del servizio finanziario.

Processo e modalità attuative

- Sono disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente e nel rispetto delle norme in materia di:
- Ordinamento finanziario e contabile
- Vincoli ed obiettivi di finanza pubblica
- Attuazione dell'art. 81 Cost. in materia di pareggio di bilancio (legge n. 243/2012)

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art. 147 e 147 quinquies): DECLINAZIONE.

Verifica periodica sul mantenimento degli equilibri da parte del Consiglio

- Gli equilibri di competenza sono verificati attraverso apposita deliberazione dell'organo consiliare da adottare entro il 30 settembre. Ciò presuppone:
- la previa verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari del permanere degli equilibri di competenza (complessivi, di parte correnti e di parte capitale) nonché degli equilibri della gestione dei residui attivi e passivi.
- Il monitoraggio, attraverso puntuali attestazioni da parte dei responsabili di servizio, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.
- un monitoraggio ad hoc delle entrate in contro capitale e la verifica della loro destinazione ai corrispondenti interventi di spesa (evitare di impegnare somme in conto capitale che non siano incassate).

Monitoraggio periodico e costante della gestione (competenza, residui, cassa)

- Il responsabile dei servizi finanziari monitora costantemente le entrate e le uscite al fine di verificare il permanere degli equilibri di competenza, residui, cassa, e segnala tempestivamente eventuali scostamenti per gli interventi correttivi.
- Ogni responsabile apicale, in fase gestionale, deve garantire il rispetto delle misure organizzative previste per assicurare la tempestività dei pagamenti (art. 9, co. 1, lett. a) della l. 78/200).
- Il responsabile di area che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve preventivamente assicurarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile coi relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.

Monitoraggio del Patto di stabilità

- Monitoraggio esterno secondo le previsioni di legge (certificazioni, ecc.)
- Monitoraggio interno costante (con cadenza ristretta, anche settimanalmente) da parte del responsabile dei servizi finanziari, in concomitanza con il monitoraggio degli equilibri sopra riferiti.
- Ulteriore verifica periodica dei saldi del Patto da parte dell'organo di revisione da trasmettere all'organo consiliare in sede di verifica degli equilibri.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE.

Art.153, comma 6, TUEL (Controllo sugli equilibri finanziari)

Il regolamento di contabilit  disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione , nonche' **alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti** ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: LA DELIBERA CONSILIARE DI SALVAGUARDIA.

Articolo 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. **La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio** previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

GLI EQUILIBRI FINANZIARI (ante riforma armonizzazione)

ENTRATE	SPESE
Avanzo d' amministrazione	Disavanzo d' amministrazione
Tit. I - Entrate tributarie	Tit. I – Spese correnti
Tit. II - Entrate da trasferimenti correnti	Tit. II – Spese in c/capitale
Tit. III - Entrate extratributarie	Tit. III – Spese rimborso di prestiti
Tit. IV - Entrate da trasferimenti di capitali	Tit. IV - Spese per servizi c/terzi
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti	
Tit. VI - Entrate servizi c/terzi	

GLI EQUILIBRI FINANZIARI (ante riforma armonizzazione)

<p>pareggio finanziario =</p>	<p>Totale Entrate (titoli I, II, III, IV, V, VI)</p> <p>=</p> <p>Totale Spese (titoli I, II, III, IV)</p>
<p>equilibrio economico (<i>recte</i> di parte corrente) =</p>	<p>Tit. I + Tit. II + Tit.III Entrate</p> <p>≥</p> <p>Tit. I + parte Tit. III Spesa (rimborso prestiti)</p>

Art. 162 TUEL (riformulato dal d.lgs. 119/2011 e 126/2014)

Il bilancio di previsione e' deliberato in **pareggio finanziario complessivo** per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e **garantendo un fondo di cassa finale non negativo**.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

VERIFICA EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Equilibrio di parte corrente			
	2010	2011	2012
Entrate titolo I			
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà			
Entrate titolo II			
Entrate titolo III			
Totale titoli I,II,III (A)			
Spese titolo I (B)			
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*			
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)			
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:			
<i>Contributo per permessi di costruire</i>			
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:			
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)			

VERIFICA EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

Equilibrio di parte capitale			
Entrate titolo IV			
Entrate titolo V **			
Totale titoli IV,V (M)			
Spese titolo II (N)			
Differenza di parte capitale (P=M-N)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)			

Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio.

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Tab. 10 -

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2013 (presunto)	-	
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni		
- contributo permesso di costruire		
- altre risorse		
Totale mezzi propri		-
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali		
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		-
TOTALE RISORSE		-
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		-

VERIFICA EQUILIBRI:

EQUILIBRI DI CASSA ED ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

- **Check list**

La contabilità interna dell'ente prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL?

Viene evidenziata la parte dell'importo del fondo cassa finale che risulta vincolato?

Il sistema adottato prevede che, in corrispondenza dell'accertamento di entrate a specifica destinazione, vengano adottati corrispondenti atti d'impegno?

Viene verificata la corrispondenza tra impegni e accertamenti delle poste vincolate?

VERIFICA EFFETTIVITA' DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE: LE RISORSE STRAORDINARIE

Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente		Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Entrate		Spese	
Tipologia	Accertamenti	Tipologia	Impegni
Contributo rilascio permesso di costruire		Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Recupero evasione tributaria		Oneri straordinari della gestione corrente	
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Sanzioni per violazioni al codice della strada		Altre *	
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			
Totale		Totale	

VERIFICA EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE: LE VOCI DA VERIFICARE

- ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE

Verifica dell'attendibilità delle previsioni attraverso l'analisi degli scostamenti e delle serie storiche

	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni (COMPETENZA)
Recupero evasione ICI/IMU			
Recupero evasione TARSU/TIA			
Recupero evasione altri tributi			
TOTALE			

Recupero evasione tributaria	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
Accertamento			
Riscossione (<i>competenza</i>)			
Riscossione (<i>residui</i>)	Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011	Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012.....	Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Fonti di finanziamento eccezionalmente utilizzabili per assicurare gli equilibri correnti.

- quote di proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni (art. 2, co. 8, l. 244/2007. Anche nel 2015 – legge di Stabilità, co. 536, - i Comuni potranno destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU dell'edilizia, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale).
- avanzo di amministrazione per la copertura di debiti fuori bilancio (art. 187, comma 2, lett. a);
- mutui per la copertura di debiti fuori bilancio antecedenti a novembre 2001 o riferibili a spese di investimento;
- ~~proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili per la copertura di debiti fuori bilancio a norma dell'art. 194 (art. 193, comma 3) e le plusvalenze da alienazioni per finanziare spese correnti non ripetitive o il rimborso del debito (art. 3, comma 28 legge 350/2003); ABROGATE DALL'art. 1, co. 441 e 442 legge 228/2012 (ora i proventi da alienazione possono essere utilizzati solo per squilibri di parte capitale).~~
- avanzo di amministrazione per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (art. 187, comma 2, lett. b);
- avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi momento dell'esercizio (art. 187, comma 2, lett. c);
- avanzo di amministrazione per il finanziamento delle altre spese correnti solo in sede di assestamento generale (art. 175, comma 8);

Come stabilito dal comma 3 bis **hl'**avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:

- 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
- 222 – anticipazione di tesoreria.

L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO PROVVISORIO

Deliberazione Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 18/SEZAUT/2014/INPR

In un contesto caratterizzato da una vistosa incertezza in ordine alle risorse effettivamente a disposizione degli Enti locali - precipua significatività assumano, in pendenza dell'esercizio provvisorio, il disposto di cui al novellato art. 147 secondo co. lett. c) TUEL, nonché la specifica disciplina recata dall'art. 147-*quinquies* TUEL.

In costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire – in uno all'osservanza dei precetti normativi – l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO PROVVISORIO

Deliberazione Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 18/SEZAUT/2014/INPR

EQUILIBRI DI CASSA

•deve sottolinearsi l'importanza di una **corretta determinazione del fondo di cassa finale e delle sue componenti**, distinte tra fondi liberi e vincolati, con individuazione delle specifiche destinazioni, in ossequio ai principi di chiarezza e verificabilità dell'informazione. Solo in questo modo, cioè con la chiara conoscenza delle componenti del fondo di cassa e delle componenti vincolate in esso ricomprese, è possibile il controllo, in corso d'esercizio, del corretto impiego delle risorse stanziare per specifiche destinazioni, nonché il contenimento dell'importo dell'anticipazione di tesoreria attivata entro i limiti di cui all'art. 222 del TUEL, al netto della quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL).

VINCOLI ALLA SPESA

- riduzioni previste nel D.L. 78/2010, 95/2012, 101/2013, ecc.
- Contenimento della spesa del personale
- tempestività dei pagamenti ex art. 47 del d.l. 66/2014

DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI

Devono formare oggetto di rigorosa e puntuale ricognizione le situazioni debitorie fuori bilancio già accertate ed in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194 TUEL, nonché le eventuali situazioni debitorie già riconosciute, ma in attesa di finanziamento, e le passività potenziali in corso di formazione.

Oggetto di attento esame devono essere i rapporti finanziari con le società partecipate, consorzi istituzioni e, in generale, organismi partecipati esterni i cui risultati gestionali possano avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente onde verificare eventuali oneri per ripiani di disavanzi o ricapitalizzazioni. Da valutare, altresì, la necessità di provvedere ad accantonamenti in dipendenza della variabilità dei risultati di esercizio nei termini compiutamente specificati dalle richiamate disposizioni.

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

La presenza di residui attivi contabilizzati in maniera imprudente (in ragione di previsioni ottimistiche) o scorretta (in ragione della carenza del titolo giuridico per il mantenimento in bilancio) può alterare indebitamente il risultato d'amministrazione (art. 186 TUEL).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, e con particolare riguardo a quelli vetusti consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, TUEL)


L'analisi della finanza locale in Sicilia

Particolarmente significativa la situazione delle entrate proprie, i cui residui attivi riportati sono pari al 131,4 per cento dei corrispondenti accertamenti di competenza, e dunque ben superiori alla soglia di criticità del 65 per cento prevista dai nuovi parametri di deficitarietà strutturale.

Il corrispondente valore medio nazionale è del 59,2 per cento.

(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla Finanza Locale, Giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2013)

- I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO:
LA GESTIONE DEI RESIDUI




I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI E LE TENSIONI DI CASSA

L'analisi della finanza locale in Sicilia

Uno dei principali effetti negativi dell'indebita contabilizzazione di crediti di difficile riscuotibilità è la progressiva erosione della liquidità disponibile presso la tesoreria, che si verifica per via del disallineamento temporale tra velocità di riscossione e la velocità di pagamento, tanto nella gestione residui quanto nella gestione di competenza

*(Fonte: Corte dei conti -
Relazione sulla Finanza Locale,
Giudizio di parifica del
rendiconto della Regione
siciliana per il 2013)*




I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI E LE TENSIONI DI CASSA

L'analisi della finanza locale in Sicilia

A fronte di una velocità di riscossione che risente delle tempistiche di erogazione dei trasferimenti, nonché delle difficoltà di realizzazione di alcune tipologie di entrata particolarmente problematiche (quali ad es. quelle da recupero evasione tributaria, da introito di fitti attivi o di sanzioni al codice della strada), si assiste ad una velocità di pagamento ben più elevata, che si attesta su valori tendenzialmente stabili per via della rigidità delle stesse componenti di spesa (ad es., retribuzioni del personale).

(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla Finanza Locale, Giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2013)



I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI E LE TENSIONI DI CASSA

L'analisi della finanza locale in Sicilia

Squilibri finanziari.

Ricadute in termini di
tensioni di cassa.

Uso improprio delle
anticipazioni di tesoreria
(uso costante
per volumi elevati,
non ricostituite a fine
esercizio,
violazione art. 119 Cost.)

- L'indebito procrastinarsi di questo disallineamento temporale tra incassi e pagamenti, sia in competenza che in conto residui (cfr. la relazione prima citata da cui emerge un forbice, rispettivamente, di 6,4 e 7,1 punti percentuali), causa veri e propri squilibri di cassa e finisce per snaturare il ruolo delle anticipazioni di tesoreria, che da temporaneo ed eccezionale rimedio per sopperire a temporanee carenze di liquidità si trasforma in ordinario strumento di finanziamento a breve, senza il quale gli enti non riescono a soddisfare le proprie esigenze di spesa.
- Le anticipazioni non rimborsate a fine anno (cd. "scoperto di tesoreria") ammontano nel 2012 ad euro 178.243.079 per i comuni e ad euro 6.153.063 per le Province regionali.
- In assenza di misure correttive, questa situazione può degenerare in una permanente carenza di liquidità, in grado di compromettere gravemente la solvibilità delle amministrazioni locali, ovvero la continuità dell'erogazione dei servizi indispensabili.

*(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla
Finanza Locale, Giudizio di parifica del
rendiconto della Regione siciliana per il
2013)*

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI E LE TENSIONI DI CASSA


L'analisi della finanza locale in Sicilia

Squilibri finanziari.

Ricadute in termini di
tensioni di cassa.

Uso improprio delle
anticipazioni di tesoreria
(uso costante
per volumi elevati,
non ricostituite a fine
esercizio,
violazione art. 119 Cost.)

- Tale importo risulta pari a quasi il quadruplo della media nazionale (72 euro pro capite). La media delle regioni a statuto speciale è di 140 euro pro capite.



(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla
Finanza Locale, Giudizio di parifica del
rendiconto della Regione siciliana per il
2013)

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI E LE TENSIONI DI CASSA

L'analisi della finanza locale in Sicilia

Gli squilibri di cassa.

- La tensioni di cassa sono esacerbate dai ritardi nei trasferimenti regionali, con effetti pregiudizievoli per gli equilibri degli enti locali in un quadro di finanza ancora spiccatamente derivata (nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti regionali, il grado di dipendenza regionale, pur flettendo di quasi tre punti percentuali, si attesta al 21 per cento, più del doppio della media nazionale (9,4 per cento, anch'esso in flessione).
- La flessione nei trasferimenti tra il 2011 e il 2012 è pari al 12 per cento in termini di competenza e di **ben il 30 per cento in termini di cassa.**
- **La velocità di riscossione** dei trasferimenti regionali, conseguentemente, **si attesta al 51,5 per cento** a fronte di una media nazionale ben superiore (62 per cento).
- Le cause del fenomeno risiedono nelle tempistiche di erogazione dei trasferimenti regionali, oltremodo dilatate per via dei numerosi passaggi decisionali connessi all'iter politico - amministrativo di definizione e di ripartizione delle risorse, che si attiva a seguito dell'approvazione della legge di stabilità regionale, cui è demandata la quantificazione dell'ammontare del Fondo per le autonomie locali e la regolazione dei criteri generali di assegnazione

*(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla
Finanza Locale, Giudizio di parifica del
rendiconto della Regione siciliana per il
2013)*

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CHECK LIST

- PARAMETRO DI DEFICITARIETA'

- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento rispetto agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente

- INCIDENZA DEI RESIDUI VETUSTI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUALITA' DELL'AVANZO)

- VERIFICHE PUNTUALI

- Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale?
- Sono stati valutati i risultati ottenuti avuto riguardo a:
 - a) Motivazioni del mantenimento dei residui attivi riferiti al titolo primo e terzo di entrata, soprattutto in riferimento a quelli che presentano una vetustà maggiore di anni cinque:
 - b) Costituzione del fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, per l'intero importo previsto dall'art. 6 comma 17, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 (importo non inferiore al 20% (art. 3bis d.l. 16/2014) dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata aventi anzianità superiore a cinque anni)?
- L'operazione di riaccertamento dei residui attivi può essere considerata idonea al fine di salvaguardare:

• d.1) l'equilibrio della gestione residui?	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
• d.2) l'equilibrio della gestione di cassa?	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

- Tali adempimenti assumono rinnovato vigore in vista del passaggio graduale al nuovo sistema contabile, a norma del d.lgs. 118/2011 coordinato con il d.lgs 126/2014, che si ispira alla competenza finanziaria c.d. “potenziata” ed impone, ai fini della salvaguardia dei principi di veridicità e di prudenza, una revisione straordinaria dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del consuntivo 2014, con l’individuazione delle tipologie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e, conseguentemente, l’istituzione di apposito fondo rischi vincolato per i crediti di dubbia esigibilità proporzionato alla media nel quinquennio tra incassi ed accertamenti registrati per tali entrate.

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Il comma 509 della Legge di Stabilità per il 2015 introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Si prevede che nel 2015 la quota dell'accantonamento da stanziare in bilancio si riduce ad almeno il 36% dell'importo quantificato nell'apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione. (55% per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione).

Nel 2016 la soglia minima di stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità sale al 55% dell'accantonamento per tutti gli enti locali. Nel 2017 tale soglia viene fissata al 70% e nel 2018 all'85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo

Armonizzazione contabile

1. Principio della competenza finanziaria potenziata

Una nuova contabilità finanziaria autorizzatoria anche di cassa in cui l'accertamento e l'impegno sono riferiti alla esigibilità dell'obbligazione

- le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate devono essere **registrate** nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, ma con **imputazione** all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

Il principio della competenza finanziaria potenziata consente di avvicinare la rilevazione contabile alla cassa quindi all'effettività del credito e dovrebbe evitare che i bilanci vengano «drogati» attraverso l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti.

NASCITA DELL' OBBLIGAZIONE

ESTINZIONE ESIGIBILITA' (SCADENZA)



Armonizzazione contabile

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

- A decorrere dall'entrata in vigore del principio l'accertamento dovrà avvenire per l'intero importo del credito anche per le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (sanzioni amministrative al codice della strada, proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..). Nella prassi prevalente tali entrate sono accertate "per cassa", per evidenti ragioni prudenziali ai fini della tutela degli equilibri di bilancio.
- A fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione deve essere stanziata nel bilancio di previsione una apposita voce contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui importo è calcolato sulla base dell'ammontare delle previsioni, della loro natura e dell'andamento del rapporto tra incassi e accertamenti negli ultimi cinque esercizi precedenti (applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi).
- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

ECONOMIA DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO AL
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

ENTRATE di dubbia esazione
ACCERTATE Per INTERO

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

- L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata determina la necessità di procedere ad un **riaccertamento straordinario dei residui** per adeguare la contabilità al nuovo criterio di imputazione e registrazione.



dovranno essere **disaccertati** (cancellati) i residui attivi e **disimpegnati** i residui passivi cui corrispondono **obbligazioni ancora non scadute** alla data di entrata in vigore dell'armonizzazione; per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile; per i lavori pubblici le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori possono essere reimputate, dopo di che, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse confluiscono in avanzo

A regime si procede, poi, con il riaccertamento ordinario sempre sulla base del principio di competenza finanziaria “potenziata”

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: DEBITI FUORI BILANCIO E DEBITI LATENTI

I responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare.

Per quest'ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori.

La funzione di tale delibera di Consiglio non è solo quella di ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese ma anche una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (da garantire mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito), ed una funzione garantista, consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente.

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: DEBITI FUORI BILANCIO E DEBITI LATENTI

I responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare.

Per quest'ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori.

La funzione di tale delibera di Consiglio non è solo quella di ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese ma anche una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (da garantire mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito), ed una funzione garantista, consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente.

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: DEBITI FUORI BILANCIO E DEBITI LATENTI

E' irrinunciabile che la sussistenza di fattispecie di debiti fuori bilancio ovvero di passività potenziali, emerga in modo chiaro ed inequivocabile attraverso attestazioni provenienti dai responsabili di servizio.

Una tale ricognizione, anche in caso di accertamento negativo, si pone quale propedeutico adempimento necessario a consentire una corretta valutazione sia in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio sia in sede di approvazione del rendiconto poiché gli equilibri di bilancio, nel primo caso, e la dimostrazione dei risultati di gestione, nel secondo, non possono che fondarsi su dati certi ed attestati dagli organi preposti alla gestione.

Possibile comportamento elusivo del Patto di stabilità sanzionabile, oltre che refluyente sulle valutazioni riguardanti la condizioni di ente strutturalmente deficitario (parametro ancorato ai debiti "riconosciuti" nel triennio).

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: I DEBITI FUORI BILANCIO

L'analisi della finanza locale in Sicilia

- Il diffuso stato di sofferenza nel regolare pagamento delle obbligazioni, che degenera in alcuni casi in vera e propria insolvenza, è testimoniato
- dai debiti fuori bilancio riconosciuti, che nel 2012 ammonta a quasi 100 milioni di euro (di cui circa 87,6 milioni i comuni), in gran parte riconducibili a passività derivanti da sentenze esecutive, che costituiscono spesso la degenerazione giudiziale di originarie acquisizioni di beni e servizi rimaste insolute per indisponibilità di risorse;
- dall'incremento di pignoramenti ed azioni esecutive - i cui importi nel 2012 ascendono a quasi 23 milioni di euro - ma anche dai pagamenti coattivi non ancora regolarizzati, che ammontano ad oltre 17 milioni di euro.
- dalla situazione dei debiti fuori bilancio da riconoscere, che nel 2012 quasi raddoppia, arrivando a quasi 491 milioni di euro per i comuni e a quasi 41 milioni di euro per le Province regionali.
- dall'elevato importo dei debiti fuori bilancio censiti ma non ancora finanziati, risultante dai piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2014 (art. 243 bis, comma 5, del Tuel), pari a quasi 275 milioni di euro
- dall'esposizione debitoria dei comuni (498 milioni sommando le varie anticipazioni concesse dalla Regione) per l'integrale copertura dei costi del servizio d'igiene ambientale, di cui sono *ex lege* responsabili in via sussidiaria. Ma l'esposizione debitoria delle società d'ambito e dei consorzi nei confronti di fornitori, banche ed altri creditori, quantificata, in base alle certificazioni dei liquidatori aggiornata al 3 luglio 2012, in circa 781 milioni di euro. A causa della carenza di risorse da parte dei comuni, il recupero delle somme anticipate si sta rivelando estremamente difficoltoso, sia per gli enti formalmente in procedura di rientro, sia, soprattutto, per i restanti enti (pari al 75 per cento del totale), per i quali l'importo da recuperare in un arco triennale – successivamente ampliato a dieci anni - attraverso ritenute sulle trimestralità del Fondo Autonomie Locali in alcuni casi risulta esorbitante rispetto ai trasferimenti da erogare

(Fonte: Corte dei conti - Relazione sulla Finanza Locale, Giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2013)

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: ORGANISMI ESTERNI

Informazioni per il monitoraggio

Codice fiscale	Denominazione	Attività prevalente	Partecipazione		Bilancio (3) 2010	Bilancio (3) 2011	Bilancio (3) 2012
			Diretta (1)	Indiretta (2)			
	Quota % di partecipazione						
	Valore della Produzione*						
	- di cui servizi a favore della PA						
	- di cui contributi in c/esercizio erogati dall'Ente						
	Utile o perdita d'esercizio						
	Utile o perdita d'esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c.)						
	Dividendi distribuiti						
	Indebitamento al 31.12**						
	T.F.R.***						
	Personale dipendente al 31.12 (numero unità)						
	Personale dipendente al 31.12 (costo)****						
	Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12						
	Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12 (per concessioni di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio dell'Ente)						
	Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12						
	- di cui Anticipazioni di credito erogate dall'Ente all'organismo partecipato						
	Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall'Ente						
	Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12						
	Fidejussioni accese, dall'Ente, nel corso dell'anno a favore dell'organismo partecipato						
	Lettere di patronage "forte" a favore dell'organismo partecipato al 31.12 (4)						
	Altre forme di garanzia dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12 (specificare.....)						

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: ORGANISMI ESTERNI

Informazioni sulla spesa dell'ente locale a favore dell'organismo

Codice fiscale	Denominazione	Partecipazione		Conto del bilancio		Titolo (I o II)	Bene conferito nell'esercizio 2012*	Valore in euro*
		Diretta	Indiretta	Impegni	Pagamenti			
	Per contratti di servizio							
	Per trasferimenti in conto esercizio							
	Per trasferimenti in conto capitale							
	Per copertura di disavanzi o perdite*							
	Per acquisizione di capitale*							
	Per aumento di capitale non per perdite*							
	Altro (specificare.....)							
	TOTALE TITOLO I							
	TOTALE TITOLO II							

[illegible]

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: ORGANISMI ESTERNI

Gli interventi di “soccorso finanziario” e le prassi scorrette del socio pubblico

SECONDO BASILARI PRINCIPI DI RAZIONALITA' ECONOMICA E BUON ANDAMENTO

(NON SONO AMMESSI *“interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate **senza un programma industriale** o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo”*)

I trasferimenti straordinari erogati a vario titolo (ripiano perdite, ricapitalizzazioni –spesso non corrispondenti ad effettivi investimenti, utilizzo di riserve, acconti a titolo di anticipazione oneri liquidazione, ecc.) alle società partecipate, che siano di fatto finalizzate a tamponare perdite ed inefficienze gestionali per **salvare “a tutti i costi”** soggetti in evidente stato di crisi, a prescindere da valutazioni sulle prospettive di risanamento o di riequilibrio dei conti, espongono a responsabilità per danno erariale.

Per le società in liquidazione occorre rammentare **che la ricapitalizzazione è misura alternativa rispetto alla messa in liquidazione** e le due opzioni non sono ovviamente conciliabili. Deve, peraltro, destare perplessità l'effettuazione di interventi di ricapitalizzazione o di interventi sul capitale sociale in prossimità della decisione di messa in liquidazione della compagine.

Non sussiste un obbligo per l'Ente di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione della società (sez. Basilicata 28/2011)

Anzi, se il socio pubblico con una scelta del tutto discrezionale decide di rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, occorre che motivatamente individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito e che si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che giustificano tale opzione (Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 28 novembre 2012 n. 980. Cfr. altresì sez. Lombardia deliberazione 27 dicembre 2012, n. 535; n. 510/2012/PRSE e 380/2012/PRSE.

I PRINCIPALI FATTORI DI SQUILIBRIO: ORGANISMI ESTERNI IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI

CHECK LIST

La struttura di controllo dell'Ente ha effettuato il monitoraggio:

- sui rapporti finanziari con ogni partecipata
- sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa di ogni partecipata
- sugli obiettivi assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 147-quater del TUEL
- sui contratti di servizio
- sulla qualità dei servizi erogati
- sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente
- sul rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica
- sull'adozione di direttive per il contenimento delle spese del personale ai sensi dell'art. 18 comma 2-*bis* del d.l. n. 112/2008 e dell'art. 3 comma 5 d.l. n. 90/2014:

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 148 BIS – IL CONTROLLO “FINANZIARIO”

- Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica
 - ✚ del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
 - ✚ dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,
 - ✚ dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
- Ai fini della verifica accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

OGGETTO E CONTENUTI DEL CONTROLLO

- Il nuovo art. 148 bis del Tuel , pur mantenendo inalterato l'oggetto dei controlli (bilanci preventivi e rendiconti di gestione), amplia i parametri del controllo rispetto al modello originariamente delineato dall'art. 1., c. 166 e ss. della L. n. 266/2005.
- Questi ultimi, infatti, costituiscono una fedele traslazione dei nuovi vincoli di matrice comunitaria introdotti a livello costituzionale.

LA TUTELA RINFORZATA

- La tutela “rinforzata” degli equilibri di bilancio – divenuti “equilibri economico finanziari” - viene attivata nel caso in cui la Sezione accerti irregolarità **suscettibili di pregiudicare, anche potenzialmente, gli equilibri economico-finanziari** degli enti ovvero operazioni di indebitamento non sostenibili anche in futuro.
- Nella medesima prospettiva, le Sezioni sono tenute a verificare anche la considerazione, da parte dell'ente controllato, **degli effetti economico finanziari derivanti dalle proprie partecipazioni** in società controllate (e, a fortiori, in società unipersonali), cui è affidata la gestione di servizi pubblici o di servizi strumentali.
- In tale ambito rileva, innanzitutto:
 1. l'obbligo di consolidamento dei risultati complessivi della gestione secondo le modalità e le tempistiche delineate dall'art. 147 quater del Tuel;
 2. Per gli enti di dimensioni inferiori, la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di allineamento contabile di cui all'art. 6, comma 4, del DL n. 95/2012.



ART. 148 BIS – OBBLIGO DI CONFORMAZIONE E STRUTTURA BIFASICA DEL CONTROLLO.

- L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
- Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

1. PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

OBBLIGO DI CONFORMAZIONE

**2. VERIFICA DELL'ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE
E DELLA IDONEITA' A RISTABILIRE GLI EQUILIBRI**

ART. 148 BIS - EFFETTI INIBITORI

- Il legislatore ha dunque previsto uno specifico adempimento in capo alla Sezione avente a oggetto la verifica dei provvedimenti correttivi delle irregolarità denunciate e ripristinatori degli equilibri di bilancio, senza fissarne le modalità, se non un termine di trenta giorni.
- Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, **è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa** per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
- La logica è quella del controllo concomitante e di una tutela rafforzata e tempestiva degli equilibri di bilancio (anticipazione del danno).

ART. 148 BIS - EFFETTI INIBITORI

- “La verifica demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa complessità, anche in ragione delle dimensioni dell’ente e della gravità delle irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati.
- D’altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell’attività amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da conciliare con il valore della tutela degli equilibri di finanza pubblica.
- Ritiene la Sezione che dette finalità appaiono soddisfatte laddove nel termine indicato l’attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti che, a seconda dei casi, si rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di attendere che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione svolgano i loro effetti.
- **L’effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti opera ex lege, nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione.**
- La concreta ed effettiva applicazione dell’effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell’Ente”.
- **(Corte dei conti sez. Piemonte, del. n. 259/2013)**

ART. 148 BIS - EFFETTI INIBITORI

- “..... all’Ente è preclusa, ai sensi dell’art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, l’attuazione di programmi di spesa per un importo pari al disavanzo di amministrazione “sostanziale”, quantificato dalla Sezione nell’ambito della specifica pronuncia di accertamento in euro 1.658.277,66, per il quale, in tal caso, non risulterebbe individuata una idonea e concreta fonte di finanziamento...”
- (Corte dei conti, sez. Toscana n. 267/2013/PRSP).

ART. 148 BIS - EFFETTI INIBITORI

- - accerta la presenza, nei termini evidenziati ed allo stato degli atti, di gravissimi squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese - con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio-, della violazione del Patto di stabilità, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nonché di tutti i sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai punti del deferimento.
- - dispone che l'ente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, provveda alla sospensione dei programmi di spesa non obbligatori ed indispensabili fino alla concorrenza dell'importo pari al disavanzo accertato al 31.12.2012, non ripianato e per il quale non risulterebbe individuata una idonea e concreta fonte di finanziamento.
- - dispone, altresì, che all'ente sia preclusa l'assunzione di impegni e il pagamento di spese per servizi diversi da quelli dovuti per legge, adeguandosi al rispetto dell'art. 191, comma 5, TUEL...”
- (Corte dei conti per la regione siciliana n. 58/2014/PRSP).

LA VERIFICA DELLE MISURE CORRETTIVE

- Il controllo mantiene la sua struttura necessariamente **bifasica**, che si compendia in una successiva attività di **vigilanza** sull'adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati, da concludersi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti adottati dall'ente.
- La fase di verifica delle misure adottate **si ritiene che si estenda**, ove temporalmente possibile, anche **all'auto applicazione delle sanzioni** che, benchè non espressamente richiamata nella nuova formulazione dell'art. 148 bis, si ritiene connaturata alla fase di verifica, di cui costituisce un naturale completamento. (Corte costituzionale sent. n. 179/2007)
- L'art. 1 comma 168, abrogato, prevedeva in tale ambito che le Sezioni vigilassero non solo sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive, ma anche sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Tale fase, che si estende a tutte le sanzioni via via introdotte dal legislatore per la violazione di norme primarie di coordinamento della finanza pubblica (es, art. 76 comma 7 DL 112/2008, art. 1 comma 557 ter L. n. 296/2006, ecc.), benchè non espressamente richiamata nella nuova formulazione dell'art. 148 bis, si ritiene connaturata alla fase di verifica, di cui costituisce un naturale completamento.

ART. 148 BIS – IL MOMENTO DELLA VERIFICA DELLE MISURE CORRETTIVE

- «con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.
- Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.»

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS

- Può ancora definirsi “controllo collaborativo” ?
- Si supera il modello e probabilmente la natura stessa del controllo “**collaborativo**”, in un’ottica di rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestioni pubbliche, anche alla luce del mutato quadro costituzionale in tema di equilibri di bilancio e delle istanze di coordinamento della finanza pubblica.
- Viene mantenuta la **struttura bifasica** del controllo finalizzata a dare effettività agli esiti del controllo e a responsabilizzare gli organi dell’ente rispetto alle azioni autocorrettive loro demandate per rimuovere le criticità e salvaguardare gli equilibri di bilancio.
- **Contenuti:** Vengono **estesi gli ambiti** del controllo e, per la prima volta, si introducono **meccanismi inibitori** sui programmi di spesa (già l’art. 6 del d.lgs 149/2011 aveva pre un meccanismo compulsivo - coercitivo finalizzato a “guidare” l’ente al dissesto).

CORTE COSTITUZIONALE SUI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

- I controlli della Corte sono finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)
- Si collocano nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE N. 60/2013

- L'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, ha istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, **piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva** finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto **su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa**, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti.
- Alla Corte dei conti è infatti attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, I co, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NEL PERCORSO RICOSTRUTTIVO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- Si tratta pertanto di **controlli di legalità e di regolarità sulle finanze pubbliche** attribuiti alla Corte dei conti in riferimento alle compatibilità poste dagli art. 81 e 119 Cost. e agli obiettivi parametrici di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, ai quali non si sottraggono gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
- In questa ottica deve essere inquadrato il sistema delineato dal legislatore con il d.l. 174/2012, che ha sostanzialmente confermato e valorizzato, con la **previsione di stringenti termini di esecuzione** delle pronunzie di grave irregolarità adottate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e di **applicazione di misure cautelari in caso di inosservanza** dei medesimi, la funzione di vigilanza della Corte dei conti, puntualizzandone le finalità.
- La verifica delle azioni correttive poste in essere dalle amministrazioni locali **potenzia e restituisce effettività al controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali**, effettuato ai sensi dell' articolo 1, commi 166 e seguenti, della l. 266/2005.
- (Relazione del Presidente Squitieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, 14.2.2014)

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 39 / 2014)

- Questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del **sindacato di legalità e di regolarità** – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma **dinamica**, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'**adozione di effettive misure correttive**, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 39 / 2014)

- L'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
- Si tratta dunque, di **effetti** – attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – **chiaramente cogenti** e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, **inibitori, pro parte**, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati.
- Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una **limitazione dell'autonomia degli enti** che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – **si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea**

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 40 / 2014): LA CONVIVENZA CON I CONTROLLI DELLA REGIONE SUGLI ENTI TERRITORIALI

- **I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti** – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – **hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari** (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari
- **Tale tipo di sindacato**, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e **non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale**.
- **Per la sua intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti.** Questi ultimi trascendono l'ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa.

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 40 / 2014) SEGUE

- Tali considerazioni giustificano anche **il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta** pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).
- **Dette misure interdittive** non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali **e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto**, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 40 / 2014) SEGUE

- In particolare, **il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico** (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), **il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie.** (sentenza n. 39 del 2014)

IL CONTROLLO FINANZIARIO ED IL QUADRO DEI RIMEDI AGLI SQUILIBRI STRUTTURALI.

GLI ESITI DEL CONTROLLO CON RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI PRECARIETÀ DELLE GESTIONI.

- Dissesto guidato
- Riequilibrio finanziario pluriennale

Il dissesto guidato

Finisce la stagione del controllo “collaborativo”.

- Alla constatazione che l'effettività delle pronunce delle sezioni regionali è strettamente correlata alla verifica dell'adozione delle necessarie misure correttive da parte dell'ente locale nel termine fissato dalla Sezione stessa, fa da corollario **la necessità che le misure conseguenti agli accertamenti effettuati dalle sezioni regionali si traducano in doverosi interventi autocorrettivi della stessa amministrazione**
- la procedura del c.d. dissesto guidato, prevista dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. 149/2011, introduce nell'ordinamento un secondo percorso rispetto all'art. 244 del t.u.e.l. e si raccorda con la procedura prevista dalla l. 266/2005, rappresentandone l'esito finale, allorché l'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria esitino in uno squilibrio strutturale tale da preludere al dissesto.
- In mancanza dell'adozione dei provvedimenti autocorrettivi da parte dell'amministrazione in relazione alle rilevate irregolarità contabili-gestionali nei termini assegnati, viene intrapreso, a iniziativa della Sezione, un procedimento complesso, all'esito del quale, perdurando l'inadempimento all'adozione di idonee misure correttive da parte dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di dissesto ai sensi dell'art. 244 del t.u.e.l., il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto.

IL DISSESTO GUIDATO (ART. 6, CO. 2 D.LGS 149/2011)

- la natura vincolato-ricognitiva (ex multis: Cds, sez. V, n. 143/2012) della dichiarazione di dissesto, viene per espressa volontà legislativa **presidiata** dal potere-dovere della Corte dei conti previsto dall'art. 6 d.lgs. n.149/2011, in quanto *ex lege* conseguente ad un mero accertamento tecnico-discrezionale, condotto secondo norme e tecniche proprie della contabilità pubblica, avente ad oggetto la ricorrenza dei presupposti fattual-contabilistici previsti dall'articolo 244 del Tuel.

L'OBBLIGO DI DICHIARARE IL DISSESTO

- Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 o 194 TUEL (Art. 244 TUEL)
- la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143)
- Una volta sussistente uno dei presupposti, il Comune non ha facoltà di scelta né sull'an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d'altra puntuale motivazione che l'esatta evidenziazione dei presupposti medesimi. (TAR Lazio, sentenza n. 32825/2010)

LA CONDIZIONE DI DISSESTO

- l'articolo 244 del Tuel ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente, costituiti dalla c.d. **“incapacità funzionale”** (“l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili”), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di illiquidità (**decozione finanziaria**), *id est* l'esistenza in capo all'ente di debiti liquidi ed esigibili cui non può validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all'art. 193, d.lgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, per le fattispecie ivi previste

LA CONDIZIONE DI DISSESTO


- L'obbligo di dichiarare dissesto per **incapacità funzionale** deve ritenersi sussistente nel caso in cui l'ente, al di là di episodiche disfunzioni, constati l'impossibilità di ripristinare celermente e stabilmente l'erogazione dei propri servizi indispensabili, secondo standards adeguati.
- Quanto al diverso presupposto della **decozione finanziaria** cui non possa farsi fronti mediante gli ordinari strumenti di riequilibrio, dottrina e giurisprudenza sottolineano come l'avverbio "validamente" rimandi alla necessità che le modalità di copertura finanziaria adottate siano evidentemente conformi a legge e che l'ente sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (complessivamente considerate) nei tempi contrattualmente o legislativamente previsti, mediante l'impiego degli usuali mezzi di pagamento (cfr. Corte dei conti, sez. di controllo Puglia, delibera n. 59/2010).
- Pertanto, lo stato di dissesto **non coincide con l'insolubilità patrimoniale** ovvero con l'incapacità patrimoniale ad adempiere, data dall'impossibilità di soddisfare i terzi creditori con il patrimonio dell'ente. Ciò anche tenuto conto delle fondamentali peculiarità dell'istituto giuridico del dissesto finanziario rispetto alle procedure concorsuali civilistiche, costituite per l'appunto dalla non estinguibilità dell'ente locale (e dunque dalla coesistenzialità della sua dotazione patrimoniale) oltre che dalla natura prevalentemente impositiva delle entrate
- (cfr. Corte dei conti, sez. di controllo Calabria, delibera n. 309/2012)

L'obbligo di dichiarare il dissesto ed i poteri “compulsivi” della Corte dei Conti (dopo la sentenza C.Cost. 219/2013)

- Illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 174/2011 (che estendeva l'applicazione del citato decreto “premi e sanzioni” alle regioni a statuto speciale che non avessero completato la procedura “pattizia” di recepimento cui all'art. 27 della l. 42/2009 (che peraltro come recentemente affermato dalla sentenza n. 23/2014 della C.cost. **non** ha copertura costituzionale).
- Effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma: l'accertamento dello stato di dissesto contenuto nella pronuncia della Corte non viene meno. È il potere di attivare il Prefetto per la dichiarazione coattiva ex art. 6, comma 2. (L'effetto «compulsivo» viene meno per carenza del relativo potere – ossia per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere – ma la pronuncia non perde per ciò solo valore ed efficacia)
- Resta, fermo che al ricorrere dei presupposti di decozione finanziaria o di incapacità funzionale (art. 244 TUEL) l'ente ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente il dissesto.
- l'art. 109 bis O.R.E.L. prevede una procedura di commissariamento da parte dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e lo scioglimento del consiglio inadempiente
- L'art. 58, comma 1, della L.R. n. 26/1993 ha esteso la citata disposizione anche alle situazioni di inadempienza equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione “*e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore*” (rinvio dinamico, come affermato anche dall'Assessorato reg.le delle Autonomie locali, circolare n. 16 el 2 ottobre 2013)
- In altri termini **in caso di inottemperanza all'obbligo di dichiarare il dissesto l'art. 109 bis prevede una peculiare procedura sostitutiva** che culmina nella nomina di un commissario ad acta da parte della Regione
- L'accertamento della condizione di dissesto è l'esito dell'esercizio di una funzione di controllo neutrale, di garanzia per l'intero sistema di finanza pubblica, espletata da un'organo magistratuale costituzionalmente collocato in posizione di indipendenza e terzietà, ed equidistante dai poteri centrali e locali, quale garante imparziale dell'equilibrio economico e finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive (C.Cost. n. 29/1995, 470/1997, 267/2006, 179/2007, 198/2012, 60/2013).
- L'ente che non abbia provveduto spontaneamente alla doverosa dichiarazione dello stato di dissesto finanziario è pertanto passibile della procedura di commissariamento (e conseguente scioglimento dell'organo consiliare ex art. 109 bis OREL)
- **(Deliberazione sez. di controllo per la Regione siciliana n. 321/2013/PRSP)**

IL QUADRO DEI RIMEDI AGLI SQUILIBRI FINANZIARI

- Le misure previste prendono le mosse da quelle per il ripiano dei debiti, nonché dell'eventuale disavanzo di amministrazione e da quelle necessarie per il ripristino del pareggio, laddove si prevedono disavanzi di gestione o di amministrazione per squilibri della gestione di competenza o dei residui.
- Di maggiore spessore sono gli interventi previsti per le condizioni di deficitarietà strutturale
- e ancor più quelli in tema di dissesto.
- In tale sistema articolato e tendenzialmente completo si è, quindi, inserita la procedura del cosiddetto "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che, prima dell'ultimo intervento normativo, rappresentava il rimedio di chiusura di un sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali.



IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

- ART. 243-BIS e ss. TUEL (introdotto dall'art. 3, lett. r, D. L. 174/2012 conv. L. 213/2012)
- Nel suddetto quadro si inserisce il nuovo istituto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale la cui finalità è il ripristino degli equilibri finanziari in termini di competenza e di cassa attraverso una serie di misure straordinarie rimesse all'ente tra cui le più rilevanti sono la possibilità di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario in 10 anni e l'accesso al fondo di rotazione.

IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO NEL QUADRO DEI RIMEDI AGLI SQUILIBRI FINANZIARI

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.

(Corte dei conti sez. Autonomie, n. 16/2012/INPR)

IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO NEL QUADRO DEI RIMEDI AGLI SQUILIBRI FINANZIARI

In questo sistema la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL) è visto quale strumento di **prevenzione** di situazioni di sostanziale dissesto finanziario, non **sostitutivo o alternativo** alla situazione di dissesto.

(Cfr. anche Consiglio di Stato, sez V, ordinanza n. 1152/2013)

LE SITUAZIONI DI PRECARIETÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

L'ordito normativo dopo il d.l. 174/2012

L'assetto topografico della materia

Titolo VIII del TUEL

dedicato agli “enti locali deficitari o dissestati”,
(entro cui si inserisce il nuovo art. 243-BIS e ss. TUEL
introdotto dall'art. 3, lett. r, D. L. 174/2012 conv. L. 213/2012
contribuendo a ridisegnare un ordito normativo, a funzione
qualificatorio - remediale, caratterizzato da una tendenziale
”gradualità” (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 11/2013) delle
situazioni di precarietà finanziaria e dei conseguenti rimedi
apprestati dall'ordinamento).

RIMEDI ALLE SITUAZIONI DI PRECARIETÀ E TUTELA DEI TERZI.

- Quanto alla tutela dei creditori e ai rischi di una non integrale soddisfazione del credito in sede di procedura di dissesto, la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze *De Luca c. Italia* - 43870/04 - e *Pennino c. Italia* - 43892/04 - del 24 settembre 2013) ha affermato, sulla base del disposto dell' articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che la mancanza di risorse di un comune non può giuridicamente giustificare l'omesso adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza definitiva pronunciata a suo sfavore e che comunque lo Stato deve rispondere dei debiti degli enti locali, considerati come "organi dello Stato":
- “54 La Cour estime que le manque de ressources d'une commune ne saurait justifier qu'elle omette d'honorer les obligations découlant d'un jugement définitif rendu en sa défaveur (voir, mutatis mutandis, *Ambruosi c. Italie*, no 31227/96, § § 28-34, 19 octobre 2000, et *Bourdov*, précité, § 41).
55. La Cour tient à souligner qu'il s'agit en l'espèce de la dette d'une collectivité locale, donc d'un organe de l'Etat, découlant de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts par une décision de justice”.

Il Piano di riequilibrio finanziario all'interno del sistema dei rimedi: la sovrapponibilità con gli altri rimedi (dissesto)

- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative per il risanamento.
- ...Nel contempo, occorre evidenziare, in chiave critico-ricostruttiva, come **sussistano ampi margini di sovrapponibilità**, sul terreno normativo, tra il presupposto sostanziale dell'accesso al piano di riequilibrio (“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”) e quello procedurale (“comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario”) dell'avvio della procedura di c.d. dissesto guidato da parte della Corte dei conti prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 149/2011, norma che aveva meritoriamente infranto l'irragionevole regime di monopolio, in capo allo stesso ente locale, della pur giuridicamente vincolata dichiarazione del “proprio” dissesto.
- Tuttavia, il legislatore, “valorizzando” detto margine di sovrapponibilità, ha altresì ritenuto di regolare la fattispecie del concorso tra il procedimento di riequilibrio pluriennale e la procedura di dissesto guidato da parte della Corte dei conti, **non già con riferimento ad un parametro sostanziale** (esistenza, o meno, di una situazione di dissesto in atto), ma secondo un “casuale” **criterio meramente cronologico** (qui primus dixit, recte et sapienter is dixisse videtur), assistito da un effetto preclusivo reciproco (electa una via non datur recursus ad alteram) tra deliberazione consiliare di accesso al piano di riequilibrio e deliberazione dell'avvio del procedimento di dissesto guidato da parte della Corte dei conti. (sez. Calabria 11/2014).

Il Piano di riequilibrio finanziario all'interno del sistema dei rimedi

- Bisogna pertanto considerare che ove la grave squilibrio strutturale non sia affrontata adeguatamente e non trovi superamento proprio attraverso lo strumento di risanamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale –ad esempio perché l'ente disattende l'approvazione del piano - si determina l'obbligo della tempestiva attivazione della procedura di cui all'art. 244 TUEL attraverso la deliberazione consiliare dichiarativa del dissesto;
- la quale, *“lungi dal costituire ex se occasione o concausa di detrimento per l'ente, dischiude per converso uno scenario normativo ed operativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso, di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa, e per essi, della piena funzionalità dell'amministrazione, a beneficio della collettività amministrata”*
- (Sezione controllo Calabria del. n. 309/2012)

Il Piano di riequilibrio finanziario ed il rapporto con il dissesto coattivo.

- Il rapporto è fissato nel 243 bis, 1 e 3 comma:
- *La procedura di riequilibrio non può essere attivata se la Sezione regionale di controllo competente per territorio ha assegnato un termine per l'adozione di misure correttive in caso di “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario” ex art 6, comma 2 d.lgs. 149/2011*

Il Piano di riequilibrio finanziario ed il rapporti con il dissesto coattivo.

- La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012) sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012.
- La sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell'art. 243-quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2012, non si rinnovano i passaggi procedimentali già definiti e la procedura riprende il suo corso.
- (SEZIONE AUTONOMIE: delibera n. 1/2013/SEZAUT/QMIG)

Il Piano di riequilibrio finanziario. Presupposti: art. 243-bis

- Squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, anche in considerazione delle pronunce della competente Sezione regionale di controllo (incipit 243-bis I comma);
- Insufficienza delle misure previste dal 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio: adozione delle misure idonee a ripristinare il pareggio) e 194 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio) TUEL;
- **Condizione negativa:** la procedura non può essere iniziata se la sezione regionale della Corte dei conti ha già intrapreso la procedura ex art. 6, comma 2, e questa è giunta nella fase terminale (art. 243 bis, I comma, ultimo inciso, come interpretato dalla deliberazione n. 1/2013/SEZAUT/QMIG).
- **Il dissesto finanziario** si ha quando un Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell'Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio (artt. 244 e ss. TUEL);

Il Piano di riequilibrio finanziario. Presupposti temporali

- Entro cinque giorni dalla data di esecutività trasmissione della delibera consiliare di ricorso della procedura di riequilibrio alla Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno(art. 243 bis, comma 2);
- **Entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso della procedura di riequilibrio delibera di del piano di riequilibrio finanziario pluriennale** (art. 243 bis, comma 5):
- 60 gg. : **termine perentorio** per espresso disposto normativo, a differenza dei cinque gg. previsti per la trasmissione della delibera consiliare di ricorso della procedura di riequilibrio alla Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;
- 60 gg. sono comprensivi anche dei 5 gg., in quanto decorrono comunque dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso della procedura di riequilibrio;
- La durata massima del piano di riequilibrio è di 10 anni, compreso quello in corso: pertanto l'Ente può con sua autonoma valutazione una durata inferiore, mentre si ritiene che il termine non può essere ridotto né dalla sez. di controllo né dal ministero dell'Interno.

Il Piano di riequilibrio finanziario. Effetti del ricorso alla procedura.

- Il ricorso alla procedura di riequilibrio sospende il potere della Sezione regionale di controllo di attivare la procedura di cui all'art 6, comma 2 d.lgs. 149/2011, (art. 243 bis, comma 3, TUEL);
- Le procedure esecutive promosse dai terzi nei confronti dell'Ente sono sospese sino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio (art. 243 bis, comma 4)

Il Piano di riequilibrio finanziario. Effetti del ricorso alla procedura.

- L'esigenza di tutela dei creditori. La perentorietà del termine.
- la pronta attivazione del dissesto –che l'art. 243 quater, comma 7, individua quale esito della mancata adozione del piano di riequilibrio nel termine perentorio di 60 giorni– è anche il mezzo per ristabilire le condizioni di tutela per i creditori (i cui mezzi di tutela sono sospesi sino all'approvazione del piano) e di par condicio tra gli stessi, poiché solo il dissesto evita *“che la soddisfazione dei creditori, a causa del limitato patrimonio dell'ente, abbia luogo in favore di coloro qui primi veniunt, sulla base di circostanze contingenti, quali la consistenza delle somme giacenti presso il tesoriere e la durata del giudizio su cui si forma il giudicato”* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.4/1998).

Il Piano di riequilibrio finanziario.

Adempimenti propedeutici.

- approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge;
- ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ex 194 TUEL: a differenza del disposto del 194 che prevede una rateizzazione in 3 anni, è consentita una rateizzazione anche decennale per il pagamento dei D.F.B., sempre con il consenso dei creditori (art. 243 bis, comma 7)

Il Piano di riequilibrio finanziario.

Adempimenti propedeutici.

- la necessità della preventiva approvazione del documento autorizzatorio e di quello consuntivo si impongono – ancorché non in termini di “condizione legale di ammissibilità” bensì quale “presupposto indispensabile” all’adozione del piano di riequilibrio, nonché “essenziali ed imprescindibili elementi istruttori” - in ragione del fatto che la constatazione degli squilibri strutturali deve essere attuale per potere apprezzare l’attendibilità e l’adeguatezza dello sforzo di risanamento programmato, nonché la congruità dei mezzi ivi previsti.
- (Deliberazione Sez. autonomie n. 16/2012/INPR e n. 22/2013/QMIG)

Il Piano di riequilibrio finanziario. Contenuti (art. 243 bis comma 3).

- Puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio economico e finanziario, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio (oggetto di apposita ricognizione ai sensi del comma 7);
- Eventuali misure correttive già adottate dall'Ente in relazione ai comportamenti difformi dalla sana gestione e del mancato rispetto della Corte dei conti segnalati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- Indicazione analitica (per ciascuno degli anni in cui si proietta il piano) delle misure per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei D.F.B.; ossia
- Quantificazione prospettica (fino al decennio) dell'impegno finanziario necessario a ripianare il disavanzo di amministrazione e per coprire i D.F.B.;
- Previsione puntuale dell'anno di effettiva realizzazione delle misure.

Il Piano di riequilibrio finanziario. Iter approvativo (art. 243 quater).

- Entro 10 gg. dalla data di delibera del piano di riequilibrio (art. 243 bis, 5 comma), il piano di riequilibrio viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo ed alla commissione di cui all'art.155 TUEL. (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali)
- Entro 60 gg. dalla data di presentazione la commissione , composta da rappresentanti scelti dal Ministro dell'Interno , MEF e ANCI, svolge apposita istruttoria sul piano di riequilibrio anche sulla base delle linee guida della Sezione delle autonomie e delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale di controllo. Entro 30 gg. possibile richieste istruttorie l'Ente deve rispondere;
- Entro 30 gg. dal ricevimento della relazione della sottocommissione ministeriale la sezione regionale di controllo deve, deliberare sulla approvazione o diniego del piano, valutando la congruenza interna dei dati finanziari e gestionali esposti, che devono raggiungere il risultato del riequilibrio.La pronuncia della Sezione di controllo (accoglimento o diniego) è comunicata al Ministero dell'Interno.
- Entro 30 gg. la delibera della Sezione di controllo può essere impugnata dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione
- Entro 30 gg. le Sezioni riunite della Corte dei conti si pronunciano nell'esercizio della propria giurisdizione ex art. 103 Cost. in unico grado.

Il Piano di riequilibrio finanziario. (art. 243 quarter, comma 7).

- La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, (cfr. del. sez Sicilia n. 28/2012)
- il diniego dell'approvazione del piano,
- l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano,
- ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso,
- comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
-

Il Piano di riequilibrio finanziario. Le recenti modifiche normative.

NEL CORSO DEL 2013 SONO INTERVENUTE ALCUNE MODIFICHE NORMATIVE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO.

- L'art. 49- *quinquies* del d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013, ha aggiunto al co. 5 dell'art. 243-*bis* del t.u.e.l. la previsione della possibilità per la nuova amministrazione, **nel caso di inizio mandato**, di una **rimodulazione** (entro 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione) **del piano presentato** dall'amministrazione uscente, qualora non sia ancora intervenuta la pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (cfr. deliberazione sec. Controllo per la Sicilia n. **235/2013/INPR** e per un'applicazione della stessa n. **26/2014/IADC**). La *ratio* è di potenziare la relazione di **responsabilità** tra efficacia del rimedio e le scelte compiute.
- è stata altresì previsto l'obbligo di **modificare il piano dopo la concessione dell'anticipazione di liquidità** ex art. 1, comma 15, del d.l. 35/2013. (cfr. delibera Sez. Autonomie n. 22/2014/QM circa le conseguenze della mancata o intempestiva modifica)
- Sul piano di una maggiore concentrazione della fase dell'istruttoria ministeriale dei piani all'art. 10-*ter* del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 34/2013, ha limitato la competenza all'adozione degli indirizzi istruttori alla Sezione delle autonomie.

Il Piano di riequilibrio finanziario.

Le recenti modifiche normative.

DEROGHE LEGISLATIVE intervenute nel 2014:

La possibilità di ripresentare il piano in caso di diniego.

•l'art. 1, co. 573, della legge di stabilità per il 2014 (27.12.2013 n. 147) ha codificato una sostanziale attenuazione della rigidità del meccanismo procedimentale che, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, conduce al dissesto, prevedendo la possibilità per l'ente di riproporre il piano, entro termini perentori, qualora dimostri di aver migliorato la condizione di ente strutturalmente deficitario.

•il d.l. 16/2014 ha riscritto la citata disposizione (dopo che il d.l. 151/2013 che lo aveva emendato non era stato convertito in legge): essa consente di ripresentare il piano di riequilibrio anche nel caso di diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale. Quest'ultima facoltà - esercitabile entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto n. 16 - era subordinata alla dimostrazione dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario,

•l'art. 573-bis della medesima legge riconosceva, poi, per l'anno 2014, la facoltà per gli enti locali che avessero presentato il piano di riequilibrio finanziario di ripresentare un nuovo piano nei casi in cui fosse intervenuta una pronuncia di diniego di approvazione da parte della sezione regionale della Corte dei conti o dalle sezioni riunite, nel caso di impugnazione ex articolo 243-quater, comma 5, del Tuel della decisione della predetta sezione

•Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014. (Legge di stabilità 2015)

Il Piano di riequilibrio finanziario.

I chiarimenti applicativi: Linee guida e questioni di massima.

- **Delibere sez. Autonomie**
- Del. 16/2012/INPR (linee guida)
- Del. 1/2013/QMIG (rapporto tra procedura di riequilibrio-dissesto guidato)
- Del. 11/2013/INPR
- Del. 13/2013/QMIG
- Del. 22/2013/QMIG

Il Piano di riequilibrio finanziario.

I chiarimenti applicativi della Corte dei conti (del. 11/2013/INPR)

- **1) Se il controllo, da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL, della rideterminazione della dotazione organica, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, debba o meno precedere l'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione.**
- La rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l'ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una condizione per l'accesso al fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g). Il medesimo provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett.).
- Essa deve essere sottoposta al controllo della Commissione ex art. 155 TUEL per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce una condizione di avvio dell'istruttoria del piano di riequilibrio che, per gli aspetti non condizionati da questa specifica valutazione, potrà essere avviata e proseguita
- **2) Se sia possibile ipotizzare un margine di tolleranza, fino all'effettiva acquisizione della delibera che approva il piano, del termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio.**
- Chiarisce che l'adempimento soggetto al termine perentorio, è quello concernente la deliberazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis, comma 5, che decade il 60° giorno successivo a quello di esecutività della delibera di cui all'art. 243-bis comma 1. Diverso da questo termine è quello indicato nell'art. 243-quater, comma 1, dove è stabilito che entro dieci giorni dalla data della delibera, di cui all'art. 243-bis comma 5, il piano di riequilibrio è trasmesso alla Sezione regionale di controllo, nonché alla Commissione di cui all'art. 155 TUEL
- **3) Se la prima anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5 del D.L.174/2012 sia sottoposta o meno alla finalizzazione richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto legge, considerato che per tale anticipazione non è espressamente previsto il vincolo di destinazione.**
- Anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del D.L. 174/2012, deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, comma 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente. L'esclusione dei debiti fuori bilancio dal novero delle spese pagabili con le somme a destinazione vincolata, trova giustificazione nei rimedi specifici per il finanziamento di tali spese previste per i piani di riequilibrio dall'art. 243-bis, comma 7 del TUEL.

Segue: I chiarimenti applicativi della Corte dei conti.(del. 14/2013/QMIG)

- **a) “Se l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 174/2012 (... e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...) riguarda anche i debiti fuori bilancio riconosciuti dall’Ente ai fini della predisposizione del piano, di cui all’art. 243bis, comma 7, come introdotto dal decreto legge 174/2012.**
- L’esclusione dei debiti fuori bilancio dalle spese per il cui pagamento è possibile utilizzare le risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 4, comma 5, del d.l. 174/2012, deve essere riferita anche ai debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini della predisposizione dei piani di riequilibrio che, per quel che riguarda il finanziamento, devono trovare copertura con le misure strutturali di risanamento previste dal piano secondo le disposizioni che regolano la materia, o secondo le modalità specifiche indicate dallo stesso D.L. 174/2012 laddove riferiti a spese di investimento. La rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l’ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una condizione per l’accesso al fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g). Il medesimo provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett.).
- **b) “ Se l’ammontare dell’anticipazione e/o dell’intero importo concesso a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL, debba essere accertato in entrata al Titolo V e in uscita al Titolo III per l’intero importo e, una volta accertato e riscosso nel primo anno di riferimento, sia finalizzato a ricondurre l’Ente in equilibrio, fermo restando che l’ente non può avvalersi di esso per incrementare la capacità di spesa attraverso il finanziamento di nuove e maggiori spese”.**
- L’importo dell’anticipazione concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione, può generare effetti espansivi della capacità di spesa. Per tale ragione è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano integralmente sterilizzati dal primo anno di attivazione dell’anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell’anticipazione ottenuta. Tale obiettivo di neutralizzazione può essere conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell’esercizio di accertamento dell’entrata una somma, pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come “Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente”. Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013, che verranno impegnate e pagate secondo i surricordati criteri di imputazione.
- **c) Se sia possibile derogare, in forza della specialità della normativa sul riequilibrio, agli attuali limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da alienazioni immobiliari, similmente a quanto già avviene per gli enti in condizione di dissesto finanziario (artt. 244 segg. TUEL).**
- I proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le finalità di cui all’art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l’intera massa passiva.

Segue: I chiarimenti applicativi della Corte dei conti.(del. 22/2013/QMIG)

- La constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l'adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull'apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL.
- La scadenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011.
- La deliberazione di approvazione o di diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l'ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti tale necessità in funzione di garanzia e tutela del principio del contraddittorio
- Se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri
- Al fine di garantire l'effettività della tutela dell'ente prevista dall'art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano.
- Possono confermarsi gli indirizzi esposti nella deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR circa la necessità della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano, ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL. L'eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano – come prospettato dalla Sezione campana per alcuni casi al suo esame - costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni.

Segue: I chiarimenti applicativi della Corte dei conti.(del. 22/2014/QMIG)

- ***l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1, comma 15, del decreto legge 35/2013 [entro cui modificare il Piano di riequilibrio a seguito della concessione dell'anticipazione di liquidità] non equivale all'ipotesi di mancata presentazione del piano contemplata dall'art. 243-quater, comma 7, del TUEL. Il predetto comma 15 nel prescrivere la modifica del piano per gli enti che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dello stesso articolo, introduce una condizione legale di sospensione, per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla concessione dell'anticipazione, del decorso del termine assegnato alla commissione ministeriale dal comma 1 dell'art. 243-quater; il procedimento sospeso riprende il suo corso una volta spirato detto termine con il completamento, da parte della commissione di cui all'art. 155 TUEL, della necessaria istruttoria condotta sull'originario piano di riequilibrio. La mancata modifica del piano, una volta decorso il predetto termine non integra una condizione di inammissibilità, ma determina la decadenza dalla possibilità di provvedere al riguardo, per cui non è consentita una modifica del piano oltre il termine di legge.***

Il Piano di riequilibrio finanziario e la dichiarazione di dissesto.

- Il raffronto tra il regime giuridico dei due istituti evidenzia l'assenza, con riferimento al piano di riequilibrio, di numerose facilitazioni assicurate agli enti che dichiarano il dissesto finanziario, tra le quali assumono particolare rilievo:
- il blocco delle procedure esecutive e monitorie (assicurato agli enti istanti il piano di riequilibrio solo nelle more della valutazione dell'istanza),
- la sospensione della decorrenza degli interessi su tutti i debiti e sulle anticipazioni di tesoreria,
- la possibilità di finanziarsi con la vendita anche di beni disponibili a destinazione vincolata
- Muta, poi, **il regime di responsabilità degli amministratori** (e dei componenti degli organi di revisione) qualora resisi responsabili della situazione di decozione. Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre infatti evidenziare come l'accesso all'istituto del piano di riequilibrio decennale, impedendo/dilazionando la dichiarazione di dissesto, comporti la sostanziale inapplicabilità (almeno temporanea e condizionata) della descritta regola di responsabilità, introdotta nell'ordinamento con la finalità di costituire un poderoso disincentivo verso condotte gestionali non finalizzate al pubblico bene, in un'ottica di maggiore efficienza complessiva delle autonomie locali, e, per esse, del sistema-Paese.

Dissesto. Effetti.

- Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, **non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.**
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248, comma 2. del Tuel). Si tratta evidentemente di norma funzionale a restituire sufficienti margini di gestione all'ente dissestato nonché a garantire parità di trattamento tra i creditori dell'ente, evitando “che la soddisfazione dei creditori, a causa del limitato patrimonio dell'ente, abbia luogo in favore di coloro *qui primi veniunt*, sulla base di circostanze contingenti, quali la consistenza delle somme giacenti presso il tesoriere e la durata del giudizio su cui si forma il giudicato” (Cds, ad. Plen., n.4/1998);
- **I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente** e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3, Tuel)
- nei confronti della massa attiva **non sono ammessi sequestri o procedure esecutive**, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, del Tuel)
- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del **rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi** né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, comma 4 del Tuel). La disposizione in questione appare evidentemente rivolta ad assicurare agli enti dissestati una sufficiente disponibilità di cassa e i confronti della massa attiva non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, del Tuel)
- l'organo straordinario di liquidazione **può procedere alla vendita del patrimonio disponibile dell'ente, anche in deroga a disposizioni vigenti** che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti dalla loro cessione (art. 255, comma 9 del Tuel). Anche questa disposizione appare rivolta ad assicurare adeguati margini di disponibilità per il risanamento dell'ente
- L'organo straordinario di liquidazione deve provvedere a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (art. 255, comma 8, del Tuel)
- art. 222, comma 2 bis del Tuel (introdotto dalla legge di conversione n. del decreto legge n. 174/2012), “Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo delle anticipazioni di cassa è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione”
- il consiglio dell'ente, o il commissario, è tenuto **a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita** (art. 251, comma 1, del Tuel);

Dissesto. Effetti.

- l'affidamento (art. 245 del Tuel) del compito di risanare l'ente sia agli organi istituzionali, "che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto", che ad un organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere "al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge". La norma, dunque per un verso assicura all'ente il contributo gestionale di una commissione di tecnici, e nel contempo, mediante la ideale partizione tra gestione pregressa e corrente, impone una puntuale attività di ricognizione amministrativo-contabile, particolarmente utile per le amministrazioni nelle quali allo stato di decozione si associa, come sovente si registra, l'irregolare tenuta della contabilità
- Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale "non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" (art. 250, comma 1, del Tuel). La disposizione appare evidentemente funzionale al contenimento delle spese dell'ente dissestato;
- L'adeguamento (ove inferiori) dei contributi statali (art. 259, comma 4 del Tuel) alla media unica nazionale e della fascia demografica di appartenenza;
- A seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'ente dissestato non è soggetto al taglio dei trasferimenti erariali eventualmente disposto dal Governo (art.265, comma 1, del Tuel);
- L'obbligo di ridurre le spese correnti riorganizzando "con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259, comma 5 del Tuel);
- L'obbligo di adottare "i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia" (art. 259, comma 5 del Tuel);
- L'obbligo, funzionale alla riduzione della spesa, di "rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art. 251, comma 6, del Tuel);
- L'obbligo di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato "a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce" (art. 251, comma 6, del Tuel);
- il divieto di incrementare le indennità degli amministratori degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario ([art. 2](#), comma 25, lett. d), [legge n. 244/2007](#); si veda tuttavia, per l'evoluzione generale della tematica, Corte dei conti, SS.RR. n.1/2012);

Dissesto. Effetti.

- l'obbligo di denuncia penale e contabile in casi di ricostituzione di disavanzi di amministrazione ovvero di insorgenza di debiti fuori bilancio o ancora di violazione degli obblighi previsti in materia di dissesto (art. 268, comma 1, del Tuel).
- La previsione di incisive forme di responsabilità a carico degli amministratori e dei revisori degli enti locali in dissesto finanziario. In particolare, l'articolo 248, comma 5, del Tuel (comma modificato dall'articolo 6 del d.lgs. n. 149/2011 e dal d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) testualmente prevede: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (responsabilità per danni all'erario, n.d.r.), gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".
- Detta norma, dunque, la cui concreta applicabilità sembra condizionata ad un'esplicita dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, assume rilievo giuridico fondamentale in materia di enti dissestati e più in generale in tema di gestione degli enti locali, in quanto potenzialmente in grado di innescare, a regime, virtuosi circuiti responsabilizzanti sul personale politico-amministrativo, disincentivando adeguatamente condotte gestionali dissennate e sostanzialmente dissipatorie delle finanze pubbliche mediante la previsione di conseguenze sfavorevoli (risarcitorie, sanzionatorie e soprattutto interdittive) direttamente gravanti sulle persone fisiche che abbiano mal gestito la cosa pubblica;
- t) da ultimo, si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 15, della legge n. 289/2002 (come modificato dall'art. 5 del d.l. n.80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004), non trovano temporaneamente ("In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) applicazione le disposizioni del Testo Unico degli enti locali (art. 255 e ss) che disciplinano l'assunzione di mutui (salvi quelli per spese di investimento) per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Rimane comunque riservato alla discrezionalità del legislatore prevedere, anche in relazione con le situazioni finanziarie degli enti locali, eventuali contribuzioni statali, così come disposto, ad esempio, dall'art. art. 14, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nonché di recente dagli articoli 3 (lett.s, comma 5 bis) e 3 bis del d.l. n. 174/2012 (conv. nella legge n. 213/2012).

LE RESPONSABILITA' PER DISSESTO FINANZIARIO

Art. 248, commi 5 (modificato) e 5 bis, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. s) d.l. 174/2012, conv. L. 213/2012

AMMINISTRATORI

Presupposti

- Condotta sia commissiva che omissiva con dolo o colpa grave che abbiano contribuito a determinare lo stato di dissesto finanziario;
- Accertamento del nesso di causalità condotta-dissesto da parte di sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

Effetti sanzionatori

- Divieto per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), di ricoprire incarichi di assessore, revisore dei conti, rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni, organismi pubblici e privati;
- Sanzione pecuniaria, irrogata dalla Sezione giurisdizionale della corte dei conti, da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

segue

SINDACI

Presupposti

- Condotta sia commissiva che omissiva con dolo o colpa grave che abbiano contribuito a determinare lo stato di dissesto finanziario;
- Accertamento del nesso di causalità condotta-dissesto da parte di sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

Effetti sanzionatori

- Incandidabilità, per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), a sindaco, presidente della provincia, presidente di giunta regionale, membro di consiglio comunale, consiglio provinciale, di consiglio regionale, del Parlamento e del Parlamento Europeo;
- Divieto per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), di ricoprire incarichi di assessore comunale, provinciale o regionale, o alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
- Sanzione pecuniaria, irrogata dalla Sezione giurisdizionale della corte dei conti, da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

segue

COLLEGIO DEI REVISORI

Presupposti

- Gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività di cui all'incarico professionale o ritardata o mancata comunicazione secondo le normative vigenti, delle informazioni che sono tenuti a conoscere nello svolgimento del compito istituzionale;
- Accertamento del nesso di causalità condotta-dissesto da parte di sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

Effetti sanzionatori

- Divieto, fino a 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), ad essere nominati nel collegio dei revisori di enti locali o in enti vigilati o partecipati da enti locali o comunque riconducibili ad essi;
- Trasmissione della sentenza anche all'Ordine professionale per valutazioni inerenti l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, e al Ministero dell'Interno per la sospensione dell'elenco tenuto presso il Ministero ex art 16, comma 25, d.l. 138/2001, conv. in l. 148/2011;
- Sanzione pecuniaria, irrogata dalla Sezione giurisdizionale della corte dei conti, da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

Avvertenza

- Il testo è da intendersi espressamente destinato alla sola pubblicazione interna al presente Laboratorio FORMEZ PA, con divieto di diffusione all'esterno.
- Sarò grato a chiunque mi invierà il proprio commento e in particolare a chi avrà la cura di segnalarmi errori, imprecisioni, omissioni, lacune (di cui mi scuso fin d'ora) o anche aggiornamenti, riferimenti giurisprudenziali meritevoli di citazione o quant'altro possa contribuire a mettere a disposizione di tutti, in futuro, una eventuale edizione riveduta e corretta di questi appunti.

gioacchino.alessandro@corteconti.it